



Roma, 23.06.2020

Ufficio: DOR/PF
Protocollo: 202000005981/AG
Oggetto: Emergenza COVID 19: **DPCM 11 giugno 2020**- Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 19/2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del D.L. 33/2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Circolare n. 12337

SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Coronavirus:
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 11 giugno 2020 che autorizza la ripresa di ulteriori attività.

Riferimenti: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2020
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU n.147 del 11-6-2020).

Si fa seguito alle precedenti circolari federali in materia di emergenza Covid-19, per segnalare la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM 11 giugno 2020 che autorizza la ripresa di ulteriori attività (cfr. all. 1).

Le disposizioni contenute nel nuovo decreto si applicano dal 15 giugno 2020 e sono efficaci fino al 14 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti.

Si precisa, inoltre, che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha ulteriormente integrato ed ampliato le “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive”, inserite nell'allegato 9 del DPCM in oggetto. In particolare, le nuove Linee guida fanno riferimento ai “prodotti igienizzanti” per l'igiene delle mani e non più alle “soluzioni idroalcoliche”. Sono state aggiornate anche le prescrizioni per favorire il ricambio d'aria.

Riguardo al testo del decreto, per quanto di interesse per il settore e/o per gli Ordini professionali, si evidenzia quanto segue.

CONGRESSI, RIUNIONI, MEETING, EVENTI, CORSI E TIROCINI

Restano sospese fino al 14 luglio 2020 le fiere e congressi, fermo restando che le Regioni e le Province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire una diversa data di ripresa delle attività.

Restano ancora sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto **personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità**, quindi, anche quelli in cui sono coinvolti **i farmacisti**. In proposito, si rammenta che, come chiarito da fonti ministeriali nelle vie brevi, tale disposizione non si riferisce alle riunioni degli organi degli Ordini quale momento procedimentale e partecipativo per il necessario funzionamento degli Enti. Come indicato nella circolare federale n. 12315 del 17.6.2020 (alla quale si rinvia per ogni approfondimento), le assemblee ordinistiche potranno, quindi, svolgersi in “presenza fisica” dei soggetti convocati, a condizione che siano organizzate in locali o spazi adeguati, eventualmente anche all'aperto, che assicurino il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro fra tutti i partecipanti, evitando dunque ogni forma di assembramento, nel rispetto delle norme sanitarie di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 (ivi incluse, quindi, le misure di sicurezza relative all'igienizzazione e alla sanificazione degli ambienti nei quali si andranno a tenere).

È stato confermato che le attività dei **tirocinanti** possono essere espletate anche in modalità a distanza.

Sono sospesi i corsi per le professioni sanitarie e Università per anziani, salva la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.

È consentito, in ogni caso, svolgere i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «*Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione*» pubblicato dall'INAIL (cfr. circolare federale 12265 del 20 maggio 2020).

ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO

Le **attività commerciali al dettaglio** si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di Protocolli o Linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei Protocolli o nelle Linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 del decreto (Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020). Si raccomanda, altresì, l'applicazione delle seguenti misure di cui all'allegato 11 del DPCM:

Misure per gli esercizi commerciali (allegato 11 del DPCM in oggetto - cfr. all. 1)

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.

4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
 - a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
 - b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
 - c) per i locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

Inoltre, le attività produttive e commerciali, fatto salvo quanto previsto dalle misure urgenti di contenimento del contagio di cui al decreto in esame, devono rispettare i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12 del DPCM (cfr. all. 1).

Servizi in farmacia

Con riferimento ai servizi in farmacia, si suggerisce di riprendere le relative attività, rispettando le misure igienico - sanitarie vigenti. Per quanto attiene all’assistenza - resa dal farmacista o dagli altri operatori nell’ambito delle relative competenze professionali – nei servizi di primo e secondo livello, si richiama l’attenzione sulla necessità di garantire condizioni di sicurezza, a garanzia dei pazienti e degli stessi operatori professionali.

ATTIVITÀ PROFESSIONALI

In ordine alle attività professionali si raccomanda che:

- a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività' che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

INFORMAZIONE E PREVENZIONE

Nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle Università, **negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni**, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle seguenti

Misure igienico-sanitarie (Allegato 16 del DPCM in oggetto- cfr. all. 1)

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

Nelle **pubbliche amministrazioni** e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, **soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani**.

Le **pubbliche amministrazioni**, nel predisporre, anche attraverso l'adozione di appositi Protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti - con le modalità di cui all'art. 263 del Decreto Rilancio in materia di flessibilità del lavoro (cfr. circolare federale n. 12281 del 28 maggio 2020) - devono, altresì, assicurare il rispetto delle **prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute** adottate dalle competenti autorità.

Il **personale sanitario**, inoltre, si deve attenere alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute.

Con riferimento **all'uso delle mascherine**, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è ribadito l'obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

Nel DPCM del 11 giugno 2020 sono previste, inoltre, disposizioni in materia di ingresso in Italia, di transiti e soggiorni di breve durata in Italia, ulteriori disposizioni di spostamenti da e per l'estero, di navi da crociera e navi di bandiera estera, di trasporto pubblico di linea, nonché ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità.

In materia di **spostamenti da e per l'estero**, si segnala che è aumentato a 120 ore il periodo massimo di permanenza senza obbligo di quarantena domiciliare per chi fa ingresso nel territorio nazionale per ragioni di lavoro, così come per il personale di imprese o enti aventi sede legale o secondaria in Italia che va all'estero per comprovate ragioni lavorative.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

All. 1